



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA
ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE "MICHELANGELO BUONARROTI"
Liceo Scientifico Liceo Scienze Applicate Liceo Sportivo Liceo Linguistico
Via Matteotti, 8 - 34074 Monfalcone (GO) - Codice Fiscale 81002450310
tel. 0481/410628 - fax 0481/410955 - email: gois00900r@istruzione.it; gois00900r@pec.istruzione.it

REGOLAMENTO DI PREVENZIONE E CONTRASTO DEI FENOMENI DI BULLISMO E CYBERBULLISMO

Approvato con delibera del Consiglio di Istituto del 23 ottobre 2023

Art. 1 – Finalità e articolazione

Il presente Regolamento definisce le procedure e le iniziative di prevenzione e contrasto degli eventuali fenomeni di bullismo e cyberbullismo, individua i compiti delle figure scolastiche coinvolte e definisce le fattispecie dei comportamenti sanzionabili.

Come stabilito dal Regolamento Generale dell'ISIS M. Buonarroti di Monfalcone, questo regolamento specifico è parte integrante del Regolamento d'Istituto.

Art. 2 - Premessa

Gli episodi di violenza per bullismo e cyberbullismo a scuola hanno determinato il legislatore a intervenire con urgenza per migliorare il clima relazionale all'interno delle istituzioni scolastiche al fine di prevenire e contrastare questi fenomeni.

Sono vari gli atti di regolamentazione emanati nel tempo, ultima la Legge 71/2017, recante "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo" e l'obbligo per le istituzioni scolastiche di integrare il Regolamento d'Istituto con specifici riferimenti a condotte di cyberbullismo.

Il termine bullismo deriva dall'inglese bull, toro. Il bullo, infatti, è alla ricerca del controllo e del dominio all'interno delle dinamiche relazionali con amici e compagni di scuola allo stesso modo del toro che minaccia e aggredisce chi invade il proprio territorio. Il bullo è un soggetto aggressivo, fisicamente forte, pronto a ricorrere alla violenza, povero nella comunicazione, scolasticamente al di sotto della media, immaturo emotivamente, con un basso livello di autostima e pensa che sia divertente tormentare i compagni di classe. Molto spesso il bullo trova forza nei suoi atteggiamenti violenti dalla complicità di altri compagni o ragazzi che agiscono come spettatori. Gli atti di bullismo sono intenzionali perché diretti a procurare nocumento e ripetuti nel tempo nei confronti delle persone considerate incapaci di difendersi.

La diffusione delle tecnologie ha determinato accanto al bullismo "in presenza" il fenomeno del cyberbullismo, ossia quella forma di bullismo che viene esercitata attraverso la rete, con il cattivo utilizzo dei vari social e dello smartphone. Il cyber bullo fa uso, nei suoi atteggiamenti aggressivi e



molestatori, dell'indirizzo mail e del numero del cellulare della vittima per bombardarla con messaggi anonimi, trasformando i mezzi elettronici di comunicazione in veri strumenti di tortura più invasivi delle condotte del bullismo. Infatti, prima della rete gli atti di bullismo terminavano nel momento in cui la vittima usciva dall'ambiente in cui si trovava, per esempio la scuola, con il cyberbullismo, invece, la violenza attraverso i social e la rete non conosce limiti di tempo e spazio.

La vittima di episodi di bullismo e cyberbullismo può essere di tipo passivo o aggressivo. La vittima passiva subisce le prepotenze senza riuscire a difendersi, è ansiosa, insicura, reagisce piangendo, chiudendosi in se stessa ed ha poca autostima. Nella vittima aggressiva, invece, allo stato d'ansia si associa l'aggressività come reazione alle prevaricazioni. La vittima aggressiva il più delle volte è un soggetto iperattivo, spesso con problemi di concentrazione, nervosismo e irritazione e perciò stesso a volte isolato da alcuni o tutti i compagni. La vittima aggressiva pur presentando stati di depressione, ansia sociale e bassa autostima non si differenzia dai bulli per il comportamento aggressivo e antisociale. Le conseguenze da atti di bullismo e cyber bullismo a carico delle vittime sono uno stato d'ansia diffusa, l'abbandono e la dispersione scolastica, atti auto lesivi, pensieri di suicidio e reazioni violente contro il bullo. La scuola non può sottovalutare questi eventi spiacevoli, ma deve esaminarli, analizzarli e affrontarli in conformità alle norme della Legge 71/2017.

Art. 3 – Riferimenti di legge

La legge 29 maggio 2017 n. 71, entrata in vigore il 18 giugno 2017, così definisce il cyberbullismo: “qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti online aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in pericolo”.

La legge 71/2017 è stata dedicata a Carolina Picchio, la prima vittima accertata di cyberbullismo in Italia.

Le finalità della normativa sono preventive e non repressive. Obiettivi della legge prevenire e contrastare ogni forma di cyberbullismo, favorire una maggiore consapevolezza tra i giovani del disvalore di comportamenti persecutori, educare all'uso consapevole di Internet, strumento di conoscenza e condivisione di conoscenze, responsabilizzare a scelte di comportamenti non devianti, ma corretti e rispettosi. Al centro del testo legislativo i ragazzi, con l'introduzione per la tutela dei minori di nuovi strumenti, l'istanza di oscuramento per la vittima e l'ammonimento emesso dal questore per il cyberbullo.

Inoltre, la normativa prevede il rafforzamento del Patto educativo fra scuola e famiglia e del ruolo svolto dal Ministero dell'Istruzione nella prevenzione del cyberbullismo attraverso la promozione di attività preventive, educative e ri-educative rivolte a tutti i minori coinvolti in episodi di cyberbullismo senza distinzione di posizione tra vittima e responsabili di atti illeciti.

Obiettivo di questo Regolamento, in ottemperanza alla legge 71/2017, è quello di orientare la scuola all'individuazione e alla prevenzione dei comportamenti devianti, attraverso interventi

formativi e informativi rivolti alle studentesse e agli studenti, ai loro genitori e agli insegnanti. Il bullismo e il cyber bullismo devono essere riconosciuti e combattuti da tutti in tutte le forme, ai sensi delle seguenti disposizioni normative:

- Artt. 3, 33 e 34 della Costituzione italiana;
- Direttiva Miur n. 16 del 5 febbraio 2007 recante “Linee di indirizzo generale ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo”;
- Direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007 recante “Linee di indirizzo ed indicazione in materia di utilizzo di telefono cellulari” e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazioni di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”;
- Direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante: “Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi e applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all’utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o di divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali”;
- Direttiva MIUR n. 1455/06 recante “Indicazioni ed orientamenti sulla partecipazione studentesca”;
- DPR 249/98 e DPR 235/2007 riguardanti lo Statuto delle studentesse e degli studenti delle scuole secondarie;
- Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo, MIUR aprile 2015;
- Fattispecie di reato previste dal Codice penale e dagli artt. 331 e 332 Codice di procedura penale sull’obbligo di denuncia dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio;
- Artt. 2043, 2046, 2047 e 2048 del Codice civile sui fatti illeciti;
- Aggiornamento delle Linee di orientamento MIUR, ottobre 2017, per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo.

Art. 4 – Compiti delle figure coinvolte

1. Dirigente:

- a. Individua attraverso il Collegio dei docenti un referente del bullismo e del cyberbullismo;
- b. Coinvolge, nella prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo, tutte le componenti della comunità scolastica;
- c. Prevede all’interno del PTOF corsi di aggiornamenti e formazione in materia di prevenzione dei fenomeni di bullismo e di cyber bullismo, rivolti al personale docente e ATA;
- d. Promuove azioni di sensibilizzazione dei fenomeni del bullismo e del cyber bullismo nel territorio in rete con enti, istituzioni locali e altre scuole, coinvolgendo studentesse, studenti, docenti, genitori ed esperti;
- e. Prevede azioni culturali ed educative rivolte alle studentesse e agli studenti, per acquisire le competenze necessarie all’esercizio di una cittadinanza digitale consapevole;

- f. Salvo che il fatto costituisca reato, se viene a conoscenza di atti di cyberbullismo, ne informa tempestivamente i genitori/tutore dei minori coinvolti e attiva adeguate azioni di educative e riparatorie con momenti di confronto, interazione e composizione dei conflitti tra bulli e vittima.

2. Referente per bullismo e cyberbullismo:

- a. Promuove la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyber bullismo attraverso progetti d'istituto che coinvolgano genitori, studentesse, studenti e tutto il personale;
- b. Coordina le attività di prevenzione e informazione sulle sanzioni previste e sulle responsabilità di natura civile e penale;
- c. Si rivolge a partner esterni alla scuola per realizzare progetti di prevenzione;
- d. Cura i rapporti di rete fra scuole per eventuali corsi e seminari e per la giornata mondiale sulla Sicurezza in Internet.

3. Collegio dei docenti:

- a. Promuove scelte didattiche ed educative, anche in collaborazione con altre scuole in rete, per prevenire il fenomeno.

4. Consiglio di classe:

- a. Programma attività didattiche e/o integrative di approfondimento sul fenomeno per favorire in classe un clima positivo;
- b. Consente la collaborazione dei genitori a progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva.

5. Docente

- a. Programma attività didattiche e modalità di lavoro per sensibilizzare sul fenomeno del bullismo e cyberbullismo, sul rispetto delle norme relative alla convivenza civile e sul valore dell'uso responsabile di internet.

6. Genitori:

- a. Partecipano alle azioni di formazione/informazione programmate dalla scuola; Prestano attenzione ai comportamenti dei propri figli;
- b. Vigilano sull'uso della tecnologia dei propri figli;
- c. Conoscono le azioni messe in campo dalla scuola;
- d. Conoscono le sanzioni previste dal regolamento d'istituto nei casi di bullismo e cyberbullismo;
- e. Conoscono l'obbligo di denuncia cui sono tenuti gli operatori della scuola in caso di reati procedibili d'ufficio commessi o subiti dai figli.

7. Studentesse e studenti:

- a. Sono coinvolti in iniziative e progettazioni per favorire un migliore clima relazionale;
- b. Operano come tutor per altre studentesse e altri studenti;
- c. Imparano a rispettare gli altri quando sono connessi in rete;

- d. Durante le ore di lezione acquisiscono immagini, filmati o registrazioni vocali solo per finalità didattiche, se autorizzati;
- e. Non usano durante le lezioni o le attività didattiche i cellulari, i giochi elettronici e i riproduttori di musica se non per finalità didattiche previo consenso del docente;
- f. Conoscono le azioni messe in campo dalla scuola e collaborano per prevenire e contrastare il bullismo e il cyber bullismo.

Art. 5 – Mancanze disciplinari

- 1. Sono da considerarsi tipologie persecutorie qualificate come bullismo
 - a. La violenza fisica, psicologica o l'intimidazione di gruppo, specie se reiterata;
 - b. L'intenzione di nuocere;
 - c. L'isolamento della vittima.
- 2. Rientrano a titolo esemplificativo nel cyberbullismo gli atti di:
 - a. Flaming: litigi online nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare;
 - b. Harassment : molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di linguaggi offensivi;
 - c. Cyberstalking: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità;
 - d. Denigrazione: pubblicazione all'interno di comunità virtuali, quali newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet, ... di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori;
 - e. Outing estorto: registrazione delle confidenze – raccolte all' interno di un ambiente privato – creando un clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog pubblico;
 - f. Impersonificazione: insinuazione all'interno dell'account di un'altra persona con l'obiettivo di inviare messaggi ingiuriosi che screditino la vittima;
 - g. Esclusione: estromissione intenzionale dell'attività online;
 - h. Sexiting: invio di messaggi via smartphone e Internet, corredati da immagini a sfondo sessuale
 - i. Ogni altro contenuto online con lo scopo intenzionale di provocare danno a un minore o un gruppo di minori.

Art. 6 – Misure sanzionatorie

La scuola nel rispetto del principio della responsabilità personale adotta nei confronti dell'autore di atti di bullismo o cyberbullismo sanzioni disciplinari finalizzate alla rieducazione e al rafforzamento del senso di responsabilità della studentessa o dello studente, nonché al ripristino di corretti rapporti all'interno della comunità scolastica attraverso attività di natura sociale, culturale e in generale a vantaggio della comunità scolastica. Sarà cura della scuola organizzare attività di informazione e prevenzione del cyberbullismo, promuovere la formazione globale di ogni studentessa o studente per favorire autonomia e senso di responsabilità anche nell'utilizzo consapevole e corretto dei dispositivi elettronici, stimolare un uso consapevole e responsabile dei mezzi informatici e della rete internet, promuovere incontri formativi e percorsi di formazione per docenti, studentesse e studenti in via principale, attivare misure di tutela dei minori, essere vigile a riconoscere gli episodi di bullismo e cyberbullismo, monitorando le situazioni in cui si osservano situazioni di disagio.

Nei casi accertati di atti di bullismo o cyberbullismo le sanzioni disciplinari saranno proporzionate all'infrazione, temporanee e ispirate al principio di gradualità, tenendo presente la situazione personale della studentessa o dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esse derivano. In questa fase determinante è la collaborazione dei genitori.

Si rinvia, per le tipologie sanzionatorie, le procedure di comminazione e l'individuazione degli organi competenti per l'irrogazione delle sanzioni e i ricorsi, a quanto previsto dall'art. 4 del Regolamento di Disciplina delle studentesse e degli studenti.

Art. 7 - Protocollo da seguire in caso di atti di bullismo o cyberbullismo

Il personale scolastico o chi a conoscenza segnalerà, anche in caso di semplice sospetto, l'episodio di bullismo o cyberbullismo al Dirigente scolastico e al referente area.

1. In caso di mero sospetto:
 - a. Si provvederà a fare una prima valutazione del caso segnalato, delle strategie da mettere in campo e degli organi scolastici da interessare;
 - b. La situazione sospetta sarà osservata e monitorata, con ricorso, se necessario, a momenti laboratoriali per stimolare dialogo e riflessione.
2. In caso di reali condotte di cyberbullismo:
 - a. I fatti saranno segnalati al referente area e al Dirigente Scolastico;
 - b. Il Dirigente convocherà il consiglio di classe interessato;
 - c. Informerà i genitori dei ragazzi coinvolti dei fatti e delle possibilità di rimozione o richiesta di oscuramento degli episodi di cyberbullismo;
 - d. Valuterà ogni altra azione ritenuta opportuna nel caso di specie.

Art. 8 - Regole di condotta online

Le buone regole di condotta online si possono riassumere nei seguenti comportamenti:

- Usare il computer o il cellulare di altri solo dopo averne ricevuto il permesso;
- Comunicare solo con utenti non anonimi e che hanno nomi riconoscibili;
- Interagire online solo con utenti conosciuti di persona;
- Non comunicare i propri dati personali;
- Non svelare la propria password, usarne di sicure e non riutilizzarle più volte;
- Prestare attenzione a quanto si pubblica online su se stessi e sugli altri;
- Bloccare le persone che molestano
- Rivelare se si è sotto attacco

Le regole di autotutela online si possono riassumere nei seguenti comportamenti:

- Non rispondere a sms, mms, email o post molesti o offensivi sui propri profili social network;
- Salvare i messaggi ricevuti;
- Se i messaggi, la posta o i post ricevuti infastidiscono cancellare e bloccare la persona che li ha mandati secondo la procedura nella sezione privacy del profilo o della casella mail;

- A seconda da dove si ricevono molestie o minacce, cambiare nickname, numero di cellulare o indirizzo mail;
- Parlare, in caso di molestie o minacce online che infastidiscono o fanno star male, immediatamente con un adulto;
- Contattare anche anonimamente chi può dare consiglio, come ad esempio le forze dell'ordine da sito della polizia postale o

<https://commissariodops.it>

<https://www.generazioniconnesse.it>

Art. 9 - Regole per gli spettatori, ossia coloro che assistono ad atti di bullismo o cyberbullismo

Il cyberbullismo non è solo uno scherzo e pertanto:

- Non sostenere chi pratica queste condotte né rimanere indifferenti;
- Intervenire per aiutare la vittima e starle vicino;
- Segnalare un contenuto improprio;
- Non mettere “mi piace” a un post o a una foto impropria;
- Non diffondere la foto o un video che potrebbe danneggiare la vittima;
- Mostrare il contenuto improprio a un adulto;
- Provare a fare qualcosa per la vittima.

Art. 10 - Responsabilità civile per gli atti di cyberbullismo ex art. 2048 Codice civile

1. Responsabilità dei genitori

L'art. 2048, comma 1, del Codice civile statuisce: “*Il padre e la madre, o il tutore, sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi*” e che siano liberati dalla responsabilità “*soltanto se provano di non aver impedito il fatto*”. La prova liberatoria è particolarmente complessa e i genitori dovrebbero provare di aver educato il figlio, prima di consegnarli strumenti digitali, a comportamenti tali da garantire il rispetto delle regole nell'uso degli strumenti informatici.

2. Responsabilità degli Istituti scolastici e del Ministero dell'Istruzione

L'art. 2048, comma 2, del Codice civile dispone che “*I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza*”, e che siano liberati dalla responsabilità “*soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto*”. La messa in atto di interventi correttivi e repressivi congiuntamente all'adozione, in via preventiva, di misure disciplinari e organizzative idonee a evitare l'insorgere di situazioni pericolose solleva dalla responsabilità.

Art. 11 - Disposizioni finali



Il presente Regolamento di prevenzione e contrasto dei fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo viene approvato dal Consiglio d'Istituto in data 23 ottobre 2023, ed entra in vigore dal giorno della pubblicazione sul sito istituzionale dell'Istituto.